

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1680

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2002

—————

Nuove disposizioni sull’assegno personale e sulla dotazione
del Presidente della Repubblica ed istituzione di un assegno
vitalizio per gli *ex* Presidenti della Repubblica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Una grave distorsione e lacuna è costituita da tempo nel nostro ordinamento dalla mancanza di un adeguato trattamento economico per il Presidente della Repubblica. Previsto dall'articolo 84 della Costituzione, esso fu determinato per la prima volta con la legge 9 agosto 1948, n. 1077, in un assegno personale di lire 1.000.000 al mese per dodici mensilità e in una dotazione che nella parte monetaria era determinata in lire 180.000.000.

Si trattava di somme così elevate che quando, quasi al termine del mandato del presidente Pertini, i due presidenti delle Camere Jotti e Cossiga e l'allora Presidente del Consiglio dei ministri Craxi presero l'iniziativa di proporre a tutti i Gruppi un adeguamento, si dovette abbandonare il criterio dell'aggancio a qualunque possibile parametro di evoluzione dal 1948 al 1984: *a)* stipendio di un dirigente civile o militare dello Stato; *b)* trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi; *c)* trattamento economico dei dipendenti della Banca d'Italia; *d)* trattamento economico previsto dai contratti collettivi per i dipendenti delle imprese di credito e di assicurazione; e per finire: *e)* salario medio annuo di un operaio metalmeccanico. E questo perché il calcolo fatto allora dagli uffici della Banca d'Italia e dagli uffici dell'ISTAT dava risultati *abnormi*, nel senso che se si fosse voluto attribuire al Capo dello Stato un trattamento economico pari in termini reali a quello in godimento da parte del presidente Luigi Einaudi negli anni dal 1948 al 1953, si sarebbero dovute prevedere - per la rivalutazione, secondo qualunque dei criteri indicati per l'assegno e la dotazione del Capo dello Stato - cifre a dir poco astronomiche! Per cui si optò per una modesta rivalutazione forfetta-

ria che, eletto il senatore Cossiga a Presidente della Repubblica, fu ulteriormente diminuita in sede di approvazione del relativo disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri.

Successivamente al 1948 la dotazione, che fino ad allora era amministrata personalmente e autonomamente dal Capo dello Stato, entrò a fare parte del bilancio del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica e fu sottratta alla disponibilità diretta del Capo dello Stato.

All'epoca della presidenza Scalfaro, il Governo, nella baraonda di demagogia anti-politica scatenata dal quasi - colpo di Stato di Mani Pulite (quando era la Procura della Repubblica di Milano a determinare le dimissioni dei Ministri o a porre veti preventivi a decreti-legge o a progetti di legge predisposti dal Governo!), fu abolita per il trattamento economico del Capo dello Stato la tradizionale esenzione da ogni imposta, tassa o altro tributo o contributo presente e futuro, esistente da tempo immemorabile in tutti gli ordinamenti repubblicani e monarchici, sia per reverenza al Capo dello Stato, sia anzitutto per non subordinarlo alle attività di accertamento e imposizione da parte di organi dello Stato, dei comuni e di altri enti.

Proprio a motivo di questa seconda *ratio* della esenzione, il Ministro delle finanze Visentini espresse ufficialmente all'allora Capo dello Stato Cossiga l'avviso che tale esenzione dovesse applicarsi anche al privato patrimonio del Capo dello Stato e che il Capo dello Stato dovesse essere esonerato quindi dalla presentazione della normale dichiarazione dei redditi, con il consiglio però a voler poi «donare» al Tesoro dello Stato una somma equivalente al beneficio derivante dall'esenzione fiscale applicata.

Il trattamento economico attuale complessivo del Presidente della Repubblica lo pone ad un livello medio-basso delle retribuzioni corrisposte a dirigenti e amministratori di enti o società dello Stato, molto al di sotto di una fascia non ristretta di altri dirigenti statali (ad esempio: Ragioniere generale dello Stato e Direttore generale del Tesoro) e in una posizione lontanissima, al basso, da quella ad esempio assicurata ai Segretari generali delle due Camere.

Si pensi che in altri Paesi ad ordinamento repubblicano, il salario più alto pagato dal Tesoro è proprio quello per principio del Capo dello Stato, e che gli emolumenti corrisposti agli altri dipendenti dello Stato sono determinati pertanto in percentuali a decrescere del salario del Capo dello Stato.

In tutti gli Stati repubblicani, ma mai nel nostro ordinamento, è inoltre stabilito un trattamento di quiescenza per gli *ex* Capi dello Stato, cumulabile con qualsiasi altro, anche di diritto, come previsto per gli *ex* Presidenti della Repubblica in Francia, che, salvo rinuncia o incompatibilità (ad esempio per elezione successiva al Senato o all'As-

semblea Nazionale o nomina a membro del Governo), cessati dalla carica sono membri di diritto e a vita del Consiglio costituzionale e sono per questo ufficio regolarmente retribuiti.

Con il presente disegno di legge si propone un adeguamento del trattamento complessivo economico del Capo dello Stato, parametrato quantitativamente e qualitativamente con quello della alta dirigenza del settore pubblico e privato, e si istituisce per gli *ex* Capi dello Stato un trattamento di quiescenza.

Naturalmente e ovviamente, sia il nuovo trattamento economico del Presidente della Repubblica, sia anche quello di quiescenza di nuova istituzione, si applicheranno esclusivamente solo a partire dal Presidente della Repubblica in carica, rimanendone doverosamente esclusi per correttezza gli *ex* presidenti della Repubblica attualmente senatori a vita.

La semplicità, la chiarezza e il carattere dettagliato delle disposizioni proposte esonerano da una analitica esposizione e motivazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Composizione dell'assegno personale del
Presidente della Repubblica)*

1. L'assegno personale del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 84, terzo comma, della Costituzione comprende:

- a) il salario presidenziale di cui all'articolo 2;
- b) il diritto all'uso di un alloggio di rappresentanza, o l'indennità sostitutiva di esso, di cui all'articolo 3;
- c) l'indennità personale di rappresentanza di cui all'articolo 4;
- d) il rimborso delle spese varie di cui all'articolo 5;
- e) le provvidenze generali di cui all'articolo 6;
- f) l'indennità di fine mandato di cui all'articolo 12.

Art. 2.

(Salario presidenziale)

1. L'ammontare del salario presidenziale del Presidente della Repubblica è fissato nella somma annua base netta di euro 400.000, erogabili in dodici mensilità, arrotondate in ciascuna mensilità al centinaio superiore.

2. Il salario presidenziale viene annualmente aggiornato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrata nell'anno precedente.

Art. 3.

(Alloggio di rappresentanza)

1. Il Presidente della Repubblica ha diritto all'uso, a spese dello Stato, di un alloggio privato di rappresentanza, oltre a quelli situati nei beni della sua dotazione e in suo libero e cumulativo uso, nel luogo che egli ritenga ovvero, a sua scelta, a una indennità sostitutiva di ammontare pari al 21,5 per cento del salario presidenziale di cui all'articolo 2.

2. Sono a carico dello Stato tutti gli oneri accessori relativi all'alloggio di cui al comma 1, quali arredamenti, spese condominiali, riparazioni ordinarie e straordinarie, riscaldamento, condizionamento, apparati multimediali.

Art. 4.

(Indennità personale di rappresentanza)

1. Dell'assegno personale del Presidente della Repubblica fa parte una indennità personale di rappresentanza, distinta dalle spese ufficiali di rappresentanza e cumulabile con esse, pari al 25 per cento del salario presidenziale di cui all'articolo 2, ripartita in dodici mensilità, pagabili anticipatamente.

Art. 5.

(Rimborso spese)

1. Spettano al Presidente della Repubblica il rimborso a piè di lista di tutte le spese documentate sostenute a qualunque titolo per viaggi, trasporti, vitto ed alloggio fuori dalle città di Roma e Napoli per sé, per i propri familiari, anche non conviventi, e i propri ospiti anche privati, nonché il rimborso di altre spese, anche se non documentabili, purché analiticamente attestate.

Art. 6.

(Provvidenze generali)

1. Spettano al Presidente della Repubblica:

a) una polizza assicurativa, stipulata dal Tesoro a proprio integrale carico, contro i rischi di morte e invalidità permanente totale, per un capitale pari ad una annualità dell'assegno personale di cui all'articolo 1, con facoltà per il Presidente della Repubblica, all'atto della cessazione dall'ufficio, di mantenere a proprie spese la copertura assicurativa per il caso di morte, fino al raggiungimento dell'età massima assicurativa;

b) il diritto alla accensione di un mutuo ipotecario alle condizioni e per le causali previste per il personale della Banca d'Italia, per un importo massimo pari ad una annualità dell'assegno personale di cui all'articolo 1, purchè detta provvidenza non sia stata già fruita nell'eventuale periodo in cui egli ricopre l'alto ufficio;

c) la effettuazione di accertamenti diagnostici alle stesse condizioni previste per il personale della Banca d'Italia;

d) una polizza di assicurazione sanitaria, con oneri a carico del Tesoro, alle stesse condizioni previste per il personale della Banca d'Italia;

e) il diritto ad un anticipo senza interessi, sull'importo dell'indennità di fine mandato di cui all'articolo 12, per le stesse causali e alle medesime condizioni previste per il personale della Banca d'Italia in materia di anticipi del trattamento di fine rapporto.

Art. 7.

(Assegno vitalizio)

1. Ai Presidenti della Repubblica cessati dall'ufficio spetta un trattamento di quiescenza, consistente in un assegno vitalizio di ammontare pari al 50 per cento del salario presidenziale di cui all'articolo 2, ma com-

preensivo di ogni altro diritto, previdenza e provvidenza previste dalla presente legge. Per il suo aggiornamento si applica l'articolo 2, comma 2.

Art. 8.

(Esenzioni fiscali)

1. L'assegno personale ed ogni altro emolumento, diritto o provvidenza previsti per il Presidente della Repubblica in carica e per i Presidenti della Repubblica cessati dall'ufficio sono esenti da qualunque imposta, tassa o tributo presente e futuro.

Art. 9.

(Uso di mezzi di trasporto)

1. L'uso di autovetture, aeromobili, mezzi navali, vetture o scompartimenti ferroviari dello Stato da parte dei Presidenti della Repubblica cessati dall'ufficio, loro familiari e collaboratori, è disciplinato con regolamento interno del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica.

Art. 10.

(Cumulabilità degli assegni personale e vitalizio con il trattamento pensionistico)

1. L'assegno personale di cui all'articolo 1 e l'assegno vitalizio di cui all'articolo 7 sono cumulabili senza alcuna limitazione con i trattamenti pensionistici obbligatori e con i trattamenti integrativi, complementari o comunque volontari.

Art. 11.

(Cumulabilità degli assegni personale e vitalizio con altri emolumenti)

1. L'assegno personale di cui all'articolo 1 e l'assegno vitalizio di cui all'articolo 7 sono cumulabili senza alcuna limitazione con i compensi dovuti al Presidente della Repubblica, anche cessato dalla carica, da enti od organismi, per incarichi o funzioni espletati in conseguenza di cariche pubbliche o private rivestite.

Art. 12.

(Indennità di fine mandato)

1. All'atto della cessazione dall'ufficio spetta al Presidente della Repubblica una indennità di ammontare pari al 50 per cento degli emolumenti annui di cui all'articolo 1, lettere *a)* e *b)*, attribuibili al momento della cessazione stessa.

2. In caso di decesso o di cessazione dalla carica per inabilità permanente, l'ammontare della indennità di cui al comma 1 è raddoppiato.

Art. 13.

(Assegno vitalizio indiretto o di reversibilità)

1. In caso di decesso del Presidente della Repubblica, anche cessato dalla carica, al coniuge, anche se divorziato purchè non risposato, o ai figli maggiorenni purchè di età inferiore a 21 anni o inabili al lavoro, spetta un assegno vitalizio indiretto o di reversibilità di ammontare pari al 60 per cento dell'assegno vitalizio spettante o che sarebbe spettato ai sensi dell'articolo 7.

2. Nel concorso di più aventi diritto, l'assegno è ripartito in quote uguali.

3. Perdono il diritto all'assegno di cui al comma 1 il coniuge superstite, anche divor-

ziato, quando passi a nuove nozze, e i figli al raggiungimento del ventunesimo anno di età, ovvero quando sia venuto meno per essi lo stato di inabilità al lavoro.

Art. 14.

(Cumulo dell'assegno vitalizio o di reversibilità con altri trattamenti pensionistici)

1. Agli assegni di cui all'articolo 13 si applica la disciplina in materia di cumulabilità di cui all'articolo 10.

Art. 15.

(Decorrenza e adeguamento dell'assegno vitalizio indiretto o di reversibilità)

1. L'assegno vitalizio indiretto o di reversibilità è corrisposto dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto al pagamento dello stesso.

2. In caso di decesso del titolare dell'assegno personale o dell'assegno vitalizio nel corso del mese, la misura mensile dell'assegno stesso è corrisposta per intero ai soggetti di cui all'articolo 13.

3. L'assegno vitalizio indiretto o di reversibilità è aggiornato annualmente con le modalità di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 16.

(Dotazione monetaria)

1. La dotazione monetaria prevista per il Presidente della Repubblica dall'articolo 84, terzo comma, della Costituzione è fissata nella somma di euro 4.000.000, a lui pagabili anticipatamente in 12 rate mensili e da lui direttamente ed autonomamente amministrati, senza obbligo di documentazione o comunque di rendicontazione.

2. La dotazione di cui al comma 1 è aggiornata annualmente con le modalità di cui all'articolo 2, comma 2.

3. La dotazione di cui al comma 1 è esente da qualunque imposta, tassa o tributo presente e futuro.

Art. 17.

(Dotazione degli ex Presidenti della Repubblica)

1. La dotazione di uffici, attrezzature, sistemi di telecomunicazione e audiovisivi, anche multimediali, spettanti ai senatori a vita *ex* Presidenti della Repubblica, nonché il numero, la forma, i modi ed il trattamento economico del personale assegnato agli uffici predetti, sono disciplinati con un regolamento interno del Senato e i relativi oneri sono posti a carico del bilancio interno del Senato.

2. La dotazione di cui al comma 1 di uffici e personale per gli *ex* Presidenti della Repubblica i quali, per rinuncia o dimissioni, non siano senatori a vita, è disciplinata con regolamento emanato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I relativi oneri sono posti a carico dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 18.

(Ambito di applicazione della legge)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai Presidenti della Repubblica in carica dopo il 1° giugno 1999 con efficacia retroattiva a decorrere dalla medesima data. Non si applicano ai Presidenti della Repubblica in carica o cessati dalla carica prima della predetta data, neanche per quanto attiene al trattamento di quiescenza e previdenza.

Art. 19.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge e in particolare gli articoli 1, 2 e 3 della legge 23 luglio 1985, n. 372.

Art. 20.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

